CAMERA DEI DEPUTATI N. 584

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, TORCHIO

Adeguamento dell'indennità di disoccupazione ordinaria

Presentata il 6 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 38, secondo comma, della Costituzione stabilisce che « ...I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria ».

Per realizzare questo impegno il legislatore, nel 1974 (articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114) ha elevato a lire 800 giornaliere l'indennità di disoccupazione ordinaria. Tale indennità, tuttavia, che già inizialmente rappresentava in media non più del 15-16 per cento del salario (con particolare riferimento ai salari convenzionali per i lavoratori dell'agricoltura, maggiori fruitori di questa prestazione) ha perso via via il suo valore, in quanto non è stato previsto alcun meccanismo di adeguamento.

L'allegata tabella, che si riferisce ad una realtà del nord, una del centro ed una del sud d'Italia, evidenzia lo scadimento della prestazione per effetto del rapido evolvere dei salari.

L'indennità di disoccupazione, infatti, è l'unica prestazione previdenziale non correlata alla retribuzione, per lo meno fino al 1987.

A partire dall'anno 1988 una nuova disciplina, ancorché temporanea, ha provveduto a creare questa relazione.

Nel 1987, tuttavia, le 800 lire, sempre con riferimento ai salari medi convenzionali per l'agricoltura, rappresentavano poco più dell'1 per cento del salario. Ciò sta a giustificare il ricorso alla Corte costituzionale, che ha determinato un giudizio di illegittimità del richiamato articolo 13 nella parte in cui non prevede un meccanismo di rivalutazione dell'importo ivi previsto (sentenza n. 497 del 1988).

A seguito della succitata dichiarazione di incostituzionalità si è venuto a creare un vuoto legislativo che non ha consen-

tito di dare pratica attuazione alle istanze rivolte dagli interessati all'INPS per la riliquidazione delle indennità di disoccupazione già liquidate dal 1975 al 1987, sulla base della normativa allora vigente.

La stessa Consulta, consapevole della carenza normativa che si era venuta a creare, aveva invitato il legislatore ad intervenire per una definizione della questione; il Parlamento, pertanto, non può non tener conto di questa esigenza, e, legando il passato con il presente (decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160), con lo stesso criterio, percentualizzare la indennità in questione affinché garantisca un dinamismo che mantenga quantomeno inalterato il rapporto percentuale del 1974.

La presente proposta di legge consentirà di evitare un inutile contenzioso al quale certamente non si sottrarrà chi, vantando un diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale, ne chiede al giudice la quantificazione.

Per quanto riguarda gli arretrati, non trattandosi di richiesta di una prestazione di disoccupazione ma di liquidazione di differenze e quindi di somme dovute, le stesse soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale.

ALLEGATO.

Rovigo.

	ANNO													
	1974	*1975*	*1976*	*1977*	*1978*	*1979*	*1980*	*1981*	*1982*	*1983*	*1984*	*1985*	*1986*	*1987*
Salario medio giornaliero braccianti agricoli	4.940	7.600	9.585	12.607	15.525	18.444	22.562	27.374	33.130	38.717	45.127	50.024	56.713	58.642
Importo giornaliero indennità disoccupazione	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Rapporto percentuale salario-indennità di disoccupazione	16,19%	10,53%	8,35%	6,35%	5,15%	4,34%	3,55%	2,92%	2,41%	2,07%	1,77%	1,60%	1,41%	1,36%

Frosinone.

	ANNO													
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Salario medio giornaliero braccianti agricoli	5.063	7.312	9.163	12.818	15.556	17.865	22.165	26.863	32.593	37.922	44.333	49.228	55.593	57.200
Importo giornaliero indennità disoccupazione	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Rapporto percentuale salario-indennità di disoccupazione	15,80%	10,94%	8,73%	6,24%	5,14%	4,48%	3,61%	2,98%	2,45%	2,11%	1,80%	1,63%	1,44%	1,40%

Salerno.

	ANNO													
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Salario medio giornaliero braccianti agricoli	5.276	6.638	9.524	12.463	16.292	18.603	22.163	27.504	33.235	38.885	45.055	49.960	56.661	58.613
Importo giornaliero indennità disoccupazione	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Rapporto percentuale salario-indennità di disoccupazione	15,16%	12,05%	8,40%	6,42%	4,91%	4,30%	3,61%	2,91%	2,41%	2,06%	1,77%	1,60%	1,41%	1,37%

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La misura dell'indennità di disoccupazione ordinaria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è pari al quindici per cento del salario medio degli ultimi tre mesi precedenti lo stato di disoccupazione e, per i lavoratori dell'agricoltura, del salario medio convenzionale fissato annualmente per ogni categoria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le prestazioni spettanti, ancorché liquidate nel periodo compreso tra il 1975 e il 1987.

3. Le somme dovute come conguaglio sono soggette alla prescrizione ordinaria di cui all'articolo 2946 del codice civile.